REGOLAMENTO (CEE) N. 634/79 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1979

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 3135/78 e (CEE) n. 3136/78 in materia di prelievi all'importazione dei prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che i prelievi all'importazione di olive e di residui della produzione di olio d'oliva sono calcolati sulla base del prelievo applicabile all'olio d'oliva non trattato ; che questi prelievi sono fissati alle stesse date e sono applicabili nello stesso periodo previsti per il prelievo relativo all'olio d'oliva ;

considerando che il prelievo applicabile alle importazioni di olio d'oliva non superiori a 21 000 kg è pari all'ultimo prelievo minimo fissato prima del giorno dell'importazione ;

considerando che il prezzo di entrata dell'olio d'oliva è alquanto modificato a decorrere dal 1° aprile 1979 ; che i prelievi in vigore dal 6 aprile 1979 terranno conto di questa modifica ; che, in uno spirito di equità, occorre derogare ai regolamenti (CEE) n. 3135/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alla fissazione del prelievo per le olive e i residui della produzione di olio d'oliva (4), e (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (5), applicando ai prodotti importati tra il 1° e il 5 aprile 1979 i prelievi in vigore dal 6 aprile 1979 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3135/78, il prelievo applicabile

— alle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune

— ai prodotti delle sottovoci 23.04 A II e 15.17 B I della tariffa doganale comune

importati fra il 1° e il 5 aprile 1979, è quello in vigore dal 6 aprile 1979.

2. La differenza tra l'importo percepito provvisoriamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 3135/78 e il prelievo di cui al paragrafo 1 è rimborsata su richiesta degli interessati.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3136/78, il prelievo applicabile alle importazioni di olio d'oliva per quantitativi inferiori o pari a 21 000 kg, effettuate tra il 1° e il 5 aprile 1979, è il prelievo minimo in vigore dal 6 aprile 1979.

2. La differenza tra l'importo percepito provvisoriamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 3136/78 e il prelievo di cui al paragrafo 1 è rimborsata su richiesta degli interessati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 70.
(5) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente